

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Le modifiche statutarie degli enti del terzo settore – I° parte***

di Guido Martinelli, Marco D'Isanto

Facendo seguito e a conferma delle anticipazioni, già contenute nella **circolare Cndcec “Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative”** e in autorevoli commenti apparsi sulla stampa specializzata, il [Ministero del Lavoro, con la circolare n. 13 del 31.05.2019](#), ha preso posizione sulla portata e sul significato del termine del prossimo **3 agosto** entro il quale, sulla base delle indicazioni contenute nell'[articolo 101, comma 2, D.Lgs. 117/2017](#) (d'ora in avanti **cts**), **le onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale** (d'ora in avanti **odv** e **aps**) iscritte nei rispettivi registri in essere anticipatamente alla entrata in vigore della riforma del terzo settore debbono **provvedere all'adeguamento dei loro statuti ai nuovi principi del cts**.

**Tutto chiaro? forse.**

Il *thema decidendum* è quale siano le **conseguenze**, sotto il profilo dei **diritti acquisiti** (e delle conseguenti **agevolazioni fiscali**), per quelle **onlus, odv e aps** che **non rispettassero il termine** indicato per l'adeguamento del loro statuto.

**Il Ministero chiarisce**, in maniera condivisibile, **che l'adeguamento dello statuto ha significato di conferma della scelta di rimanere ente del terzo settore**: *“le modifiche che l'ente apporta costituiscono appunto la **conseguenza di tale decisione**”*.

Ribadisce che il regime c.d. “alleggerito”, come lo definisce, ossia **la possibilità concessa dalla norma di effettuare la modifica statutaria mediante semplice delibera di assemblea ordinaria (ovviamente solo per le modifiche avente carattere obbligatorio)** si riferisce solo alle modifiche adottate entro il citato termine e agli enti già iscritti nei registri delle onlus, odv e aps.

Le **eventuali associazioni** che pur avendone i requisiti non hanno ancora ottenuto l'iscrizione dovranno necessariamente provvedere alle modifiche in **assemblea straordinaria**.

Sulle conseguenze del **mancato adeguamento nei termini** il documento di prassi amministrativa **distingue tra le odv e le aps**, da una parte, la cui legislazione istitutiva è già stata abrogata con l'entrata in vigore del cts e le **onlus**, dall'altra, il cui decreto istitutivo (**D.Lgs. 460/1997**) **decadrà solo con l'entrata in vigore del Registro unico nazionale del terzo settore** (Runts).

**Il Ministero**, descrivendo la **modalità di trasmigrazione dei dati** dagli attuali registri regionali delle aps e odv nel runts, disciplinata dall'[articolo 54 cts](#), **ritiene correttamente che solo con**

**l'arrivo nel nuovo registro può scattare la “giurisdizione” introdotta dalla riforma** e, pertanto, anche l'eventuale “non iscrizione” per carenza dei requisiti.

Pertanto: *“una lettura sistematica delle norme sopra richiamate induce quindi a ritenere che la naturale sede di esercizio circa la effettiva conformità degli statuti alle disposizioni del codice non possa non essere che il procedimento successivo alla trasmigrazione”.*

La lettura di questo passo sembrerebbe poter tranquillizzare le **odv** e le **aps**: anche se optassero per gli **adeguamenti statutari dopo il termine indicato**, l'unica **conseguenza** per loro sarà quella di doverli approvare necessariamente con **assemblea straordinaria** ma **senza ricadute ulteriori sui diritti derivanti dallo status acquisito** in questo ulteriore periodo transitorio, fino alla definitiva entrata in vigore del **Runts**.

**Ma il capoverso successivo insinua il serpente del dubbio.**

*“Naturalmente rimane del tutto impregiudicata la potestà delle amministrazioni che gestiscono i registri delle **organizzazioni di volontariato** e delle **associazioni di promozione sociale**, istituiti sulla base delle leggi 266/91 e n. 383/00 di **adottare**, ancor prima della trasmigrazione, **eventuali provvedimenti di cancellazione dai rispettivi registri nei confronti di enti a carico dei quali sono state riscontrate situazioni di contrasto rispetto al quadro normativo risultante dalla vigente normativa di riferimento**, alla luce del dettato del primo periodo dell'articolo 101 co. 2 del codice.”*

Da questa formulazione nascono le perplessità.

Pacifico appare che **il Ministero non avesse, oggi, a Runts non ancora istituito, alcun potere di verifica e controllo sull'opera svolta dalle Regioni nella gestione dei loro registri delle odv e aps**, unico aspetto rimasto in vigore delle rispettive leggi istitutive oggi abrogate (vedi [articolo 102, comma 4, cts](#)).

Pertanto, sotto il profilo strettamente giuridico, corretto appare il pronunciamento ministeriale, rispettoso della **competenza regionale** in materia.

Ma questo indubbiamente aumenta l'incertezza oggi esistente.

**È assai probabile (ma quindi non “certo”) che le Regioni non adotteranno provvedimenti di cancellazione dal registro**, in special modo in presenza di **associazioni** che si siano costituite nel rispetto delle preesistenti **leggi nazionali e provinciali** sulle **odv** e **aps** e che siano state da loro iscritte nei rispettivi registri.

Anche perché **non avrebbero il potere giuridico di cancellare un ente che sia comunque conforme alla loro normativa regionale, per quanto consta agli scriventi da nessuna Regione ancora abrogata**

È di tutta evidenza che **le problematiche di coordinamento** tra le norme contenute nell'**articolo**

**101** e le norme sulla **trasmigrazione dei registri** contenute nell'[articolo 54 cts](#) sono esasperate dalla **mancata istituzione del Registro Unico**.

Questo infatti produrrà che **ci saranno aps e odv che avranno adeguato gli statuti entro il 3 agosto 2019** e in virtù di questo saranno **assoggettati agli obblighi civilistici contenuti nel cts**, come, ad esempio, un **rafforzato rispetto dei diritti degli associati**, l'istituzione del **registro dei volontari**, l'istituzione dell'**organo di controllo**, etc.; mentre **altri**, pur continuando a godere dei **medesimi benefici**, **non saranno sottoposti al quadro giuridico del Terzo Settore**.

Inoltre le norme “nuove”, come quelle degli [articoli 82 e 83 cts](#), ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 104, comma 1, cts](#), **potranno applicarsi nel regime transitorio anche alle odv e aps non adeguate entro il 3 agosto?**

**Se l'Agenzia delle entrate lo confermasse dormiremmo tutti sonni più tranquilli.**



Seminario di specializzazione  
**LA DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI  
SECONDO IL CODICE DEL TERZO SETTORE**  
[Scopri le sedi in programmazione >](#)